



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 7 gennaio 2026
(OR. en)**

2025/0289(COD)

PE-CONS 53/25

COH 205

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2021/1755 per quanto riguarda gli importi
assegnati agli Stati membri nell'ambito della riserva di adeguamento alla
Brexit**

REGOLAMENTO (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica il regolamento (UE) 2021/1755
per quanto riguarda gli importi assegnati agli Stati membri
nell'ambito della riserva di adeguamento alla Brexit

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 23 ottobre 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) Dall'adozione del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio³ si sono verificati eventi geopolitici senza precedenti, innescati dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, dalla conseguente crisi energetica e dalla connessa impennata dell'inflazione e dei tassi di interesse. Tali sviluppi geopolitici ed economici hanno portato a nuove emergenze che dovrebbero essere affrontate al fine di realizzare le priorità e rispondere alle esigenze comuni dell'Unione. Tenuto conto del quasi esaurimento delle limitate flessibilità di bilancio e dei limiti raggiunti dalle possibilità di riassegnazione, è stato necessario rafforzare per gli anni dal 2024 al 2027 il quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio⁴ al fine di garantire i finanziamenti più essenzialmente necessari per rispondere alle sfide urgenti e comuni.
- (2) In tale contesto, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE, Euratom) 2024/765⁵, che ha modificato il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 riducendo l'importo massimo stabilito in tale regolamento per la riserva di adeguamento alla Brexit ("riserva"), consentendo la riassegnazione delle risorse per altri scopi.

³ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj>).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>).

- (3) È dunque opportuno ridurre le risorse massime della riserva di cui al regolamento (UE) 2021/1755. Per garantire l'uso efficace delle risorse che sono già state versate agli Stati membri nell'ambito della riserva ed evitare di compromettere l'attuazione negli Stati membri del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, la riduzione delle risorse massime della riserva non dovrebbe incidere sulle risorse già versate agli Stati membri a titolo di prefinanziamento o sulle risorse di cui gli Stati membri hanno chiesto il trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- (4) L'importo di 584 264 090 EUR che dovrebbe essere versato conformemente al regolamento (UE) 2021/1755 nel 2025 non dovrebbe pertanto essere versato e dovrebbe essere dedotto dalla dotazione complessiva della riserva.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1755,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁶ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>).

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1755 è così modificato:

1) l'articolo 4, paragrafo 3, è così modificato:

a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'eventuale importo restante assegnato in via provvisoria è messo a disposizione nel 2025 conformemente all'articolo 12.";

b) è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli importi non trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio* conformemente all'articolo 4 bis, che dovrebbero essere versati dalla Commissione conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, non sono versati e sono dedotti dall'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

* Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>).";

2) all'articolo 4 bis, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Entro il 1° marzo 2023, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata per trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza la totalità o una parte degli importi della loro dotazione provvisoria stabiliti nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente
